CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI RECANTI INTRALCIO E/O PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI SENSI DELL'ART. 159 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA

ART. 1
OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio rimozione dei veicoli che recano intralcio e/o pericolo alla circolazione stradale, in sosta irregolare, **nell'intero territorio comunale**, ai sensi dell'art. 159 del vigente Codice della Strada.

MODALITA' DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Per la rimozione dell'**autovettura** l'utente contravvenzionato deve corrispondere la somma di € **50,02** iva compresa.
Qualora trattasi di **ciclomotore o di motociclo** la somma da corrispondere sarà di € **35,00** iva compresa.
Se invece trattasi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, l'utente dovrà corrispondere la somma di **€ 80,00** iva compresa

- Al COMUNE spetterà **il 10% fisso** oltre alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta concessionaria, sulle tariffe.
- Alla DITTA spetterà il 90% meno la percentuale di ribasso offerta.

IMPORTO PRESUNTO PER DUE ANNI DI SERVIZIO: € 90.000,00

IMPORTO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA € 41,00 OLTRE IVA (si prende come base d'asta l'importo riferito alla singola rimozione di un'autovettura, escluso iva)
Non si garantisce alcun numero minimo di rimozioni e, pertanto, l'importo suddetto è meramente indicativo, la Ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa in merito agli introiti.

- AL COMUNE SPETTERÀ **IL 10% FISSO** OLTRE ALLA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA DALLA DITTA CONCESSIONARIA, SULLE TARIFFE.
- ALLA DITTA SPETTERÀ IL 90% MENO LA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA.

PROCEDURA D. Lgs. 163/2006 Codice degli appalti:
art. 30 Concessione di servizi, tramite Procedura aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D. LGS. N. 163/06, CIOE' **ALL'OFFERTA CON LA PERCENTUALE DI RIBASSO PIÙ ALTA**.
IN CASO DI OFFERTE UGUALI SI PROCEDERÀ AI SENSI DELL'ART. 77 DEL R.D. 827/1924.

ART. 3
DURATA

DUE ANNI, come previsto dall'art. 354 comma 1° del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
Considerato che la suddetta normativa prevede la concessione biennale rinnovabile, **l'Amministrazione Comunale può, eventualmente, a propria discrezione, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 affidare alla Società concessionaria, se disponibile, la ripetizione del servizio per un altro anno e fino ad un massimo di due anni.**
Il rinnovo deve essere conforme al servizio oggetto della presente gara, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, o, se ne sussistono i presupposti, a condizioni più favorevoli per l'Ente.

E' data, peraltro, facoltà alle parti contraenti di recedere anticipatamente con preavviso tramite lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima, per motivate ed imprevedibili cause che dovranno, comunque, essere portate a conoscenza dell'altra parte tempestivamente.

ART. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ATTREZZATURA MINIMA

La concessionaria del servizio deve possedere i requisiti previsti nell' art. 354 comma 1° del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Il servizio deve essere eseguito esclusivamente con i mezzi che saranno indicati al Comando Polizia Municipale.

La concessionaria del servizio dovrà possedere i seguenti **requisiti minimi**:

- Disponibilità di una struttura adeguata, situata **nel centro della Città di Catanzaro**, tra il quartiere Pontepiccolo e la zona di Bellavista/Viale dei Normanni da destinare quale depositeria dei veicoli rimossi dalla ditta;
- Custodia continua, con proprio personale, dei veicoli presenti presso la suddetta depositeria;
- N. 1 (uno) carro attrezzi, da impiegare, con proprio personale, per l'espletamento del servizio rimozione veicoli, secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, il quale ha la facoltà di richiedere alla ditta l'impiego anche di un secondo carro attrezzi.
- Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
- La depositeria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto dei veicoli custoditi, nonché deve avere tutte le autorizzazioni urbanistiche, amministrative idonee per la custodia/sosta dei veicoli.

ART. 5
MODALITA' ESPLETAMENTO SERVIZIO

La concessionaria espleterà il servizio sotto il coordinamento e secondo le disposizioni del Comando della Polizia Municipale ed in raccordo con la sala operativa.

NON È CONSENTITO ESEGUIRE RIMOZIONI SENZA LA PRESENZA SUL POSTO DI UN APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

La concessionaria deve assicurare il servizio, **sull'intero territorio comunale**, 24 ore su 24 per i giorni feriali.

Qualora il mezzo impiegato per l'esecuzione del servizio debba subire interventi di manutenzione e/o riparazione la concessionaria dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione del carro attrezzi con altro mezzo idoneo e in regola con le normative vigenti in materia, in modo da garantire sempre e comunque l'efficienza e la continuità del servizio.

In particolare dalle ore 07.00 alle ore 21.00 dovrà garantire un tempestivo intervento, entro i quindici minuti dalla chiamata avanzata dal Comando della Polizia Municipale.

Per i giorni festivi la concessionaria dovrà fornire un **servizio di reperibilità** che dovrà intervenire per la rimozione, entro trenta minuti dalla chiamata effettuata dal Comando della Polizia Municipale; il compenso per le rimozioni effettuate nei giorni festivi è aumentato del 30% rispetto alla tariffa ordinaria.

La concessionaria, intervenuta per la rimozione del veicolo recante intralcio e/o pericolo alla circolazione stradale, prima di procedere alla rimozione, **dovrà eseguire la foto del veicolo**, in formato digitale, che successivamente fornirà al Comando.

Successivamente deve ricoverare il mezzo presso la propria depositeria, dove, durante la permanenza dei veicoli rimossi deve essere presente un custode.

PER LO SVINCOLO DEI VEICOLI RIMOSSI, LA DITTA CHIAMERÀ IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CHE PROVVEDERÀ NEL MINOR TEMPO POSSIBILE A FAR GIUNGERE ALLA DEPOSITERIA UN APPARTENENTE CHE REDIGERÀ GLI ATTI NECESSARI.

LA CONCESSIONARIA NON PUÒ, IN NESSUN CASO, ESEGUIRE DIRETTAMENTE SVINCOLI DI VEICOLI RIMOSSI SENZA L'INTERVENTO DI PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'Ente rimane espressamente esonerato da:

- qualunque responsabilità civile e penale inerente le operazioni di rimozione, di ricovero presso la depositeria e di permanenza nella stessa del veicolo rimosso;
- qualunque manomissione o asportazione di oggetti o quanto altro all'interno del veicolo durante le operazioni di rimozione, di ricovero presso la depositeria e di permanenza nella stessa;
- tutti gli oneri derivanti e connessi all'espletamento del servizio.

La concessionaria risponderà direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e delle altre norme di legge, dei danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi in occasione ed in dipendenza del servizio di cui alla presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi obbligo risarcitorio nei confronti di terzi.

All'uopo la concessionaria dovrà dotare ogni veicolo adibito al servizio rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a € 1.550.000,00 polizza che verrà prodotta in copia, da acquisire alla documentazione dell'ente.

La concessionaria assume i pesi di eventuali liti giudiziarie nascenti dall'espletamento del servizio, oggetto della presente convenzione ed a cui rimane totalmente estraneo l'ente.

ART.6
CORRISPETTIVO

Per la rimozione dell'**autovettura** l'utente contravvenzionato deve corrispondere la somma di **€ 50,02** iva compresa.

Qualora trattasi di **ciclomotore o di motociclo** la somma da corrispondere sarà di **€ 35,00** iva compresa. Se invece trattasi di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, l'utente dovrà corrispondere la somma di **€ 80,00** iva compresa.

I suddetti importi per le rimozioni effettuate nei giorni festivi sono aumentati del 30% rispetto alla tariffa ordinaria.

La concessionaria provvederà a riscuotere direttamente dall'utente, il suddetto importo, per intero, oltre alle spese di custodia, pari ad **€ 5,00** (iva compresa) da applicare per i primi due giorni e ad **€ 5,00** (iva compresa) per ogni giorno solare di custodia.

Gli importi relativi alla custodia dei veicoli rimossi sono totalmente a favore della concessionaria e riscossi al momento dello svincolo dall'utente.

Se il conducente/proprietario del veicolo che ha causato l'intervento del carro-attrezzi sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dall'art. 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento dell'intero importo, escluso le spese di custodia.

Nel caso in cui si dovesse procedere alla rimozione di veicoli appartenenti ad Istituzioni Pubbliche o Forze di Polizia, previa autorizzazione del Comando, la Ditta dovrà restituire il veicolo rimosso senza pretendere il pagamento delle spese.

Le somme pagate dai contravventori, escluse quelle relative alla sosta e custodia presso la depositeria, saranno ripartite tra il Comune e la Ditta concessionaria nelle seguenti misure:

- al COMUNE spetterà il 10% fisso, oltre alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta concessionaria in fase di gara, sulle tariffe.
- alla DITTA spetterà il 90% meno la percentuale di ribasso offerta in fase di gara.

Il lunedì di ogni settimana oppure, se festivo, il primo giorno feriale della settimana, la concessionaria dovrà perentoriamente provvedere a versare all'Amministrazione Comunale i corrispettivi spettanti per le rimozioni effettuate la settimana precedente, secondo i termini e le condizioni economiche di aggiudicazione del servizio.

L'AMMINISTRAZIONE NON È TENUTA A GARANTIRE ALCUN NUMERO MINIMO DI RIMOZIONI DI VEICOLI.

ART 7
CONTROLLI

La Polizia Municipale ha facoltà in qualunque momento di effettuare verifiche presso la depositeria sullo presenza e lo stato dei veicoli rimossi e sulla presenza del custode.

ART. 8
PENALITA'

Qualora il servizio di che trattasi non venisse effettuato secondo le disposizioni del Comando di Polizia Municipale e con le modalità ed i termini indicati nel presente capitolato d'oneri, l'Amministrazione Comunale applicherà alla concessionaria le seguenti penali:

- Mancata esecuzione servizio rimozione (ivi compresa mancata sostituzione del carro attrezzi indisponibile per manutenzione e/o altro) per un giorno intero, penale di € 150,00.
- Mancata esecuzione servizio rimozione (ivi compresa mancata sostituzione del carro attrezzi indisponibile per manutenzione e/o altro) per mezza giornata, penale di € 75,00
- Mancato versamento settimanale dei corrispettivi dovuti all'Amministrazione penale di € 2,00 per ogni giorno solare di ritardo.

ART. 9
RISOLUZIONE

Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a 15 giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo e' risoluto di diritto. Si applicano gli articoli 1453 e 1454 del codice civile. In caso di ripetute inosservanze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto con l'obbligo della ditta decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

Nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio rimozione superi n. 10 (dieci) giorni consecutivi feriali oppure n. 30 (trenta) giorni complessivi per ogni anno solare di durata del servizio, l'ente può revocare l'appalto e la cauzione versata verrà totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

Inoltre l'ente può revocare l'appalto per il mancato versamento dei corrispettivi spettanti all'ente qualora si registri un ritardo nei versamenti di oltre dieci giorni solari.

ART. 10
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa espressamente rinvio al Codice Civile.

ART. 11
SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla stipulazione, registrazione del contratto sono a carico della Concessionaria del servizio.

ART.12
FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del **Tribunale di Catanzaro**.

Non è ammessa la competenza arbitrale.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

_____

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta)

n.b. allegare copia documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della ditta